



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

**Audizione On.le Sottosegretario di Stato dott. Mazzi
con dott. Parente della Direzione generale Spettacolo MiC
7a Comm Senato 14.03.2023 h 14**

ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI

I- INQUADRAMENTO GENERALE

Le Istituzioni concertistico-orchestrali, disciplinate dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, nascono con il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali nel territorio delle rispettive province.

La funzione istituzionale delle Istituzioni Concertistico – orchestrali (ICO), oggi, si esplica attraverso la diffusione della musica classica sul territorio nazionale, attraverso il nuovo repertorio contemporaneo e il ricorso ai giovani artisti italiani, attraverso iniziative – anche multidisciplinari - rivolte ai giovani e a più ampie fasce di popolazione, alla formazione e promozione della musica italiana all'estero.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 800/1967, lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale; per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.

Nel tempo, le caratteristiche che contraddistinguono le Istituzioni Concertistico – orchestrali possono così riassumersi: sono enti di produzione diretta che occupano personale altamente qualificato, con una continuità lavorativa nel tempo, in grado di assicurare la capillarità di un'offerta musicale ampia sul territorio, con capacità attrattive nei confronti del pubblico e flessibilità di gestione.

Le ICO rappresentano il motore della musica in Italia per il loro dinamismo e la loro duttilità che consente a tali Istituzioni di affrontare i più vari repertori eseguendo concerti e spettacoli in molte sedi diverse. Questa specifica forma di attività si sviluppa attraverso diversi piani a seconda delle fasce di età interessate e conseguentemente anche delle relazioni sviluppate con gli istituti di formazione con cui le ICO collaborano.

La Legge 14 agosto 1967 n. 800, all'articolo 28, in particolare, riconosce - e quindi qualifica come tali - direttamente alcune Istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

L'articolo 28 prevede, inoltre, che il Ministro della cultura, sentita la Commissione Consultiva per il settore Musica, possa con proprio decreto riconoscere la qualifica di Istituzione concertistica alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono almeno cinque mesi di attività.

Le Istituzioni concertistico-orchestrali, inoltre, ricevono finanziamenti a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, sulla base dei criteri declinati all'articolo 19 del decreto ministeriale 27 luglio 2017.

In particolare, ai sensi della citata disposizione, è concesso un contributo alle istituzioni concertistico - orchestrali, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno almeno cinquemila giornate lavorative (come definite all'Allegato D al citato DM 27 luglio 2017) e che abbiano un organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, con riferimento alle giornate lavorative, e impieghino almeno trentacinque elementi per non meno del sessanta per cento del programma annuale presentato.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Per l'ammissione al contributo, le istituzioni devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo almeno cinquantacinque concerti in minimo cinque mesi di attività. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonché all'estero, possono essere ammessi per non più del quaranta per cento del totale dei concerti programmati.

Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività può essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attività di ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività dichiarata, e devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale.

In fase di monitoraggio a consuntivo, nel caso di mancato raggiungimento del predetto minimo di contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici, il contributo assegnato a valere sul Fondo sarà proporzionalmente ridotto.

Di conseguenza, nel secondo o terzo anno del triennio, il progetto verrà valutato nell'ambito del settore dei complessi strumentali, anche con la costituzione, laddove necessario, di un apposito sottoinsieme.

Per le istituzioni concertistico-orchestrali, infine, le manifestazioni a titolo gratuito di cui all'articolo 3, comma 10, del DM 27 luglio 2017 non possono superare complessivamente il venti per cento dell'attività programmata.

Attualmente sono 14 in tutta Italia le Istituzioni concertistico-orchestrali che vantano un riconoscimento ai sensi dell'articolo 28 della legge 800 del 1967:

| Sede legale | Denominazione | Tipologia organismo | Estremi del riconoscimento |
|-----------------|---|--|--|
| Ancona | Fondazione Orchestra Regionale delle Marche | La Fondazione, tra i cui soci figura la Regione Marche, è stata istituita con legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 ed è subentrata alla Società Filarmonica Marchigiana Coop. ar. 1 | d.m. 29.12.1987 come Società Filarmonica Marchigiana Coop. ar. 1 |
| Bari | Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari | Organismo pubblico. Orchestra gestita direttamente dalla Città Metropolitana di Bari (prima dalla Provincia di Bari) | d.m. comunicato con nota 922/1131 del 16.09.1971 |
| Bolzano | Fondazione Haydn di Bolzano e Trento | Dal 2002 è una Fondazione. e tra i soci figurano la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni di Trento e Bolzano | Riconoscimento ex lege (art. 28 della legge. 800 del 1967) |
| Firenze | Fondazione Orchestra Regionale Toscana | È una Fondazione istituita nel 1980 su iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze | d.m. 29.04.1983 |
| L'Aquila | Istituzione Sinfonica Abruzzese | Venne costituita il 4 novembre 1970. È un Ente morale (decreto presidente giunta regionale abruzzese n. 1074 del 1/12/1987). Sono soci di diritto: il Presidente della Giunta Regionale Abruzzese ed i Sindaci delle Città di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo | d.m. 17 luglio 1975 |
| Lecce | Fondazione I.C.O. Tito Schipa di Lecce | I fondatori sono la Provincia di Lecce e il Comune di Lecce (La Fondazione non accede al contributo pubblico dal 2015) | d.m. 22/10/1982 |
| Milano | Fondazione I Pomeriggi Musicali | Fondazione i cui soci fondatori sono Regione Lombardia, Comune di Milano, Provincia di Milano (ora Città Metropolitana). | Riconoscimento ex lege (art. 28 della legge. 800 del 1967) |



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| Milano | Fondazione Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi | L'Orchestra Sinfonica di Milano nacque nel 1992 come associazione divenendo Fondazione nel 2002. Sono Fondatori Istituzionali la Regione Lombardia e il Comune di Milano, sulla base del contributo deliberato dai competenti organi, in aderenza ai rispettivi atti di programmazione | d.m. 01.04.2015 |
| Padova | Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto | Vede tra i fondatori il Comune di Padova, la Provincia di Padova e la Regione Veneto. Rappresenta la naturale evoluzione dell' "Ente Orchestra da camera di Padova" costituito in Padova il 21 ottobre 1966 come Associazione privata ex Art. 12 C.C. e la cui denominazione è stata successivamente modificata in "Orchestra di Padova e del Veneto", Ente riconosciuto quale Associazione con personalità giuridica dalla Regione del Veneto con DPGR del 24 febbraio 1984 n. 242 | d.m. 27 luglio 1970 |
| Palermo | Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana | L'Orchestra Sinfonica Siciliana è stata istituita nel 1951 con legge della Regione Siciliana. È stata trasformata in Fondazione di diritto privato dalla legge regionale n. 2 del 26 marzo 2022 | Riconoscimento ex lege (art. 28 della legge. 800 del 1967) |
| Parma | Fondazione Arturo Toscanini | L'Orchestra dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini, istituita a Parma nel 1975, è riconosciuta dallo Stato italiano come Istituzione Concertistico-Orchestrale di rilevanza nazionale dal 1977. La Fondazione nasce nel 1994 ed ha come Soci fondatori originari la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e la Provincia di Parma | d.m. 1977 |
| Roma | Fondazione Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio | Nel 1997 l'orchestra è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura come Istituzione Concertistico Orchestrale e nel '99 si è trasformata in Fondazione, i cui membri sono stati, oltre ai fondatori originari, anche il Comune di Roma e la Regione Lazio. Attualmente l'Orchestra non risulta operante. | d.m. 26.07.1997 |
| Sanremo | Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo | Dal 2003 è Fondazione. Soci fondatori sono il Comune di Sanremo e la Provincia di Imperia | Riconoscimento ex lege (art. 28 della legge. 800 del 1967) |
| Taranto | Associazione Orchestra della Magna Grecia di Taranto e Potenza | È un'Associazione con soci privati nata nel 1993 | d.m. 10.12.2003 |

Su 14 ICO riconosciute ai sensi di legge, al momento, solo 12 ICO accedono al contributo pubblico statale a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Si riportano di seguito i contributi assegnati nel 2021 alle 12 ICO finanziate:

| Sede legale | Denominazione | Contributo 2021 |
|---------------|--|----------------------|
| Ancona | Fondazione Orchestra Regionale delle Marche | 796.569,98 |
| Bari | Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari | 639.021,00 |
| Bolzano | Fondazione Haydn di Bolzano e Trento | 1.781.930,36 |
| Firenze | Fondazione Orchestra Regionale Toscana | 2.226.560,58 |
| L'Aquila | Istituzione Sinfonica Abruzzese | 1.504.932,00 |
| Milano | Fondazione I Pomeriggi Musicali | 1.859.947,56 |
| Milano | Fondazione Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi | 1.258.518,85 |
| Padova | Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto | 1.176.435,86 |
| Palermo | Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana | 1.235.616,53 |
| Parma | Fondazione Arturo Toscanini | 2.054.854,15 |
| Sanremo | Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo | 901.182,75 |
| Taranto | Associazione Orchestra della Magna Grecia di Taranto e Potenza | 846.447,42 |
| TOTALI | | 16.282.017,04 |

I predetti contributi sono stati erogati a fronte di 180.915 giornate lavorative rendicontate, a cui corrispondono 8.622.132,89 euro di oneri sociali versati, per un totale di 1250 concerti realizzati in 17 Regioni.

Nel dettaglio, si riportano i seguenti dati (consuntivo 2021):

Oneri sociali considerati per la DQ: € 8.622.132,89 con media per ICO € 718.511,07;

Giornate lavorative considerate per la Dimensione quantitativa: 180.915 con media per ICO di 15.076,25;

Concerti: 1250

Piazze: 226

Regioni interessate: 17

Media mesi di attività: 11,25.

La quota del Fondo per lo Spettacolo destinata alle ICO nell'anno 2021 è stata di € 16.282.017,04, a fronte di risorse destinate all'ambito Musica di € 79.153.343,54 e di un FUS complessivo 2021 di € 400.141.856,00.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

II- NUOVE ORCHESTRE AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 19 DEL DM 27.7.2017, MODIFICATO DAL DM 25 OTTOBRE 2021

Il D.M. 25 ottobre 2021 ha apportato diverse modifiche al D.M. 27 luglio 2017, tra le quali l'inserimento del comma 3 all'interno dell'articolo 19.

Con il suddetto comma 3 è stato consentito, a partire dal triennio 2022 – 2024, a nuove orchestre “*la cui costituzione è promossa, in via prioritaria, dai comuni sede di Conservatorio di musica o dalle regioni nei territori dei quali non hanno sede legale istituzioni concertistico - orchestrali già operanti, fondazioni lirico-sinfoniche o teatri di tradizione con propria orchestra stabile*” di poter accedere, ai fini dell'eventuale riconoscimento previsto dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, ai finanziamenti di cui al citato articolo 19 con minimi e requisiti "ridotti" rispetto a quelli previsti per le Istituzioni Concertistico – orchestrali già in possesso del riconoscimento ex lege o ministeriale. A decorrere dal terzo triennio le predette istituzioni orchestrali, a seguito di esame dell'attività svolta nei due trienni precedenti, potranno eventualmente ottenere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 28 della legge 800 del 1967.

Le nuove orchestre di cui all'articolo 19, comma 3, del D.M. ammesse al contributo a valere sul Fondo spettacolo previa istruttoria della Direzione generale Spettacolo e valutazione qualitativa dei progetti presentati da parte della Commissione Consultiva per la Musica sono dieci, di cui una è decaduta dal contributo per non aver presentato la documentazione consuntiva prevista (Fondazione Rovigo Cultura):

| Sede legale | Denominazione | Tipologia organismo |
|-------------|---|--|
| Campobasso | O.S.M. - Orchestra Sinfonica del Molise | È un'associazione no-profit di cui fa parte il Comune di Campobasso |
| Cosenza | Orchestra Sinfonica Brutia | È un'associazione costituita dal Comune di Cosenza e dal Conservatorio di Cosenza "Stanislao Giacomantonio" |
| Foggia | Suoni del Sud | È un'associazione privata. Il Comune di Foggia ha approvato una convenzione con l'Orchestra ed il Conservatorio "Umberto Giordano" volta all'adesione nonché al sostegno anche finanziario della Orchestra |
| Frosinone | Orchestra delle Cento Città | È un'associazione di cui il Comune fa parte come ente costitutivo |
| Matera | Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera | È una Fondazione di partecipazione di cui fa parte il Comune di Matera e il Conservatorio "E.R. Duni" |
| Pesaro | Orchestra Sinfonica G. Rossini della Provincia di Pesaro e Urbino | È un'associazione promossa e sostenuta dal Comune di Pesaro |
| Potenza | Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata | È un'associazione promossa e sostenuta dal Comune e dalla Provincia di Potenza nonché dalla Regione Basilicata |
| Rovigo | Fondazione Rovigo Cultura | È una Fondazione i cui Soci Fondatori sono la Regione Veneto e il Comune di Rovigo. Nei confronti dell'organismo è stato notificato un provvedimento di decadenza dall'ammissione ai finanziamenti per il triennio 2022 – 2024 per non aver presentato la documentazione di rito entro il 31 gennaio 2023. La Fondazione ha riferito che: "non ci sono state le garanzie economiche per far fronte |



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

| | | |
|---------------|--|--|
| | | <i>alle spese previste per l'avvio dell'attività secondo i parametri imposti dal ministero. L'attività pertanto non è mai partita"</i> |
| Udine | Istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli-Venezia Giulia | È un'associazione di cui fa parte la Regione Friuli-Venezia Giulia oltre ad alcuni Comuni del territorio |
| Vibo Valentia | Associazione Orchestra Sinfonica della Calabria | È un'Associazione di cui fa parte il Comune di Vibo Valentia |

I contributi per l'anno 2022 verranno assegnati, secondo quanto previsto dal D.M. 25 ottobre 2021, quando tutti gli organismi ammessi al finanziamento invieranno entro il 31 marzo 2023 (o 30 aprile 2023 per i soggetti con bilancio civilistico) anche la rendicontazione finanziaria relativa alle attività da sovvenzionare.

La quota del Fondo per lo Spettacolo per l'anno 2022 favore delle ICO di cui all'articolo 19, comma 1 pari ad 17.391.098,84 mentre per le nuove orchestre di cui all'articolo 19, comma 3 è pari € 1.750.000,00, a fronte di un Fondo per lo Spettacolo pari ad € 423.191.856,00, di cui € 81.000.000,00 destinati all'ambito Musica.

III- RIPARTO DEL FONDO PER LO SPETTACOLO E MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO STATALE

La legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" prevede per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), ora Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

La citata legge n. 163/1985 stabilisce, inoltre, che il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, alimentato annualmente dalla legge di bilancio, sia ripartito annualmente tra i diversi ambiti dello spettacolo con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo.

Il Direttore Generale, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio e del decreto ministeriale di ripartizione del Fondo, sentite le Commissioni consultive competenti ed acquisito il parere della Conferenza Unificata, stabilisce, in armonia con l'entità numerica, i deficit e i costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori che compongono i singoli ambiti, nonché la quota delle risorse da assegnare alle residenze e alle azioni di sistema di cui agli articoli 43 e 44 del DM 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore Generale, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, stabilisce annualmente l'entità delle risorse da allocare nei sottoinsiemi previsti dall'articolo 5 del DM 27 luglio 2017 e ss.mm.ii, tenendo conto del numero delle domande, dei deficit e dei costi dei programmi annualmente presentati, nonché dei contributi concessi nel corso delle annualità precedenti. Il Direttore generale dispone inoltre l'allocazione delle risorse stanziata annualmente a sostegno delle attività dei carnevali storici di cui all'art. 48 -bis del DM 27 luglio 2017.

I contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo sono assegnati su istanza di parte, attraverso procedure selettive di ammissione per progetti su base triennale.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Per completezza di informazione, di seguito si illustra sinteticamente il sistema di finanziamento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo che si basa sulla triennalità nella individuazione della platea dei beneficiari dei contributi pubblici.

La domanda di ammissione al contributo è presentata all'inizio del triennio di riferimento (es. 2022-2024) all'Amministrazione utilizzando modelli resi disponibili on-line.

La domanda di progetto triennale è presentata, in via telematica, entro il termine perentorio del 31 gennaio della prima annualità di ciascun triennio unitamente al programma annuale del primo anno del triennio.

Nel secondo e terzo anno del triennio, il programma annuale è presentato in via telematica entro il termine perentorio del 31 gennaio delle relative annualità del triennio.

Il D.M. 27 luglio 2017, modificato dal DM 25 ottobre 2021, prevede un modello di valutazione comparativo, che analizza ogni progetto sotto due aspetti:

- ✓ a monte, uno qualitativo, che valorizza il progetto artistico e che è di competenza delle Commissioni;
- ✓ successivamente, uno quantitativo, collegato direttamente al numero di attività svolte e risorse impiegate per la realizzazione del progetto.

Questi due ambiti di osservazione comportano la suddivisione del processo di attribuzione del punteggio in tre parti:

- ✓ Una parte relativa alla qualità del progetto: qualità artistica (fino a 35 punti);
- ✓ Una parte relativa alla dimensione quantitativa del progetto: dimensione quantitativa (fino a 40 punti);
- ✓ Una parte, a cavallo tra le due, derivante dall'osservazione, in termini quantitativi, di fenomeni riconducibili alla sfera qualitativa del progetto: qualità indicizzata (fino a 25 punti).

Al progetto triennale – corredato dal programma annuale - presentato per la domanda di finanziamento, viene attribuito un punteggio che varia da 0 a 100 punti.

Tale punteggio si compone, come anticipato, di tre parti:

- qualità artistica, fino ad un massimo di punti 35, attribuiti dalle Commissioni consultive competenti per materia secondo i parametri previsti per ogni settore di cui all'Allegato B del D.M. 27 luglio 2017;
- qualità indicizzata, fino ad un massimo di punti 25 attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato C del D.M. 27 luglio 2017;
- dimensione quantitativa, fino ad un massimo di punti 40 attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato D del D.M. 27 luglio 2017.

La dimensione del punteggio denominata qualità artistica racchiude il risultato della valutazione qualitativa del progetto da parte della Commissione consultiva.

Nello specifico, la Commissione esprime un punteggio teso a rappresentare il livello qualitativo della domanda e la sua capacità di rispondere agli obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo espressi all'articolo 2 del decreto ministeriale 27 luglio 2017.

Questi ultimi sono riportati in modo sintetico nelle tabelle di Qualità Artistica, classificati nei due assi della dimensione del "progetto" o del "soggetto": nel primo confluiscono gli obiettivi strettamente attinenti alla qualità del progetto proposto, nel secondo quelli volti a valutare le capacità operative del soggetto richiedente in funzione del progetto stesso.

Con riferimento al settore delle istituzioni concertistico-orchestrali, si riportano di seguito le tabelle, recanti gli indicatori per la valutazione della qualità artistica di competenza della Commissione:



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Indicatori per valutazione qualità artistica settore Istituzioni concertistico-orchestrale, articolo 19

| ASSE | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO | FENOMENO |
|--|--|---|--|
| PROGETTO | 1. Qualificare il sistema di offerta | Sostenere la qualità del personale artistico | Qualità della direzione artistica Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati |
| | | Sostenere la qualità del progetto artistico | Qualità artistica del progetto |
| | | Innovare l'offerta | Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale |
| | | | Organizzazione di corsi e concorsi |
| | 2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda | Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione | Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole |
| SOGGETTO | 7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti | Valorizzare la continuità gestionale | Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 |
| | 8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti | Valorizzare la riconoscibilità operativa | Partecipazione a festival |
| | 9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione | Rafforzare la strategia di promozione | Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.) |
| | 10. Sostenere la capacità di operare in rete | Incentivare reti artistiche e operative | Integrazione con strutture e attività del sistema culturale con riferimento all'attività svolta presso Teatri d'opera e Teatri di tradizione |
| Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali | | | |

L'articolo 5 del D.M. 27 luglio 2017 "Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo" definisce la procedura e la metodologia a cui deve attenersi l'Amministrazione nella selezione dei progetti, nell'attribuzione dei punteggi e nel successivo calcolo dell'entità dei contributi per i progetti ammessi per qualità artistica.

In particolare, l'art. 5 del D.M. 27 luglio 2017 prevede:

- al comma 1 che, nel primo anno di ciascun triennio - una volta effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale da parte dell'Amministrazione - le Commissioni consultive competenti per materia, valutino, secondo parametri di cui all'Allegato B del medesimo DM, "il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa pari a dieci punti". Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a tale punteggio, la domanda stessa è respinta per carenza di qualità artistica;
- al comma 2, che nel primo anno di ciascun triennio, qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al comma 1, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di ammettere a contributo il progetto presentato a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attività considerate.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

La Commissione consultiva competente per materia valuta, secondo i parametri di cui all'Allegato B del predetto decreto e previa nuova suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa della domanda di contributo ripresentata, pari a dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa è definitivamente respinta per carenza di qualità artistica;

- dal comma 3 in poi, le modalità di valutazione comparativa delle domande che sono state ammesse alle successive fasi di valutazione dopo aver superato la prima fase di cui ai commi 1 e 2 per aver raggiunto la soglia minima di 10 punti;
- al comma 4, che le domande che hanno superato la fase di ammissibilità qualitativa da parte della Commissione (di cui al comma 1), suddivise in sottoinsiemi, sono valutate attribuendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico fino ad un massimo di 100 punti, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote: a) qualità artistica, fino ad un massimo di punti trentacinque; b) qualità indicizzata, fino a un massimo di punti venticinque; c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di punti quaranta. Gli specifici parametri cui fare riferimento per l'attribuzione dei suddetti punteggi sono, rispettivamente, previsti negli allegati B (per la Qualità artistica), C (per la Qualità indicizzata) e D (per la Dimensione quantitativa) dello stesso decreto ministeriale.

Con riferimento al settore delle istituzioni concertistico-orchestrale, si riportano di seguito le tabelle, recanti gli indicatori per la valutazione e quantificazione della qualità indicizzata:

Tabella 1. Indicatori per valutazione qualità indicizzata settore Istituzioni concertistico-orchestrale, articolo 19

| ASSE | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO | FENOMENO | |
|--|--|--|---|--|
| PROGETTO | 2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda | Intercettare nuovo pubblico | Ampliamento del pubblico | |
| | 5. Favorire il riequilibrio territoriale | Operare per il riequilibrio territoriale | Sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati Sviluppo dell'offerta nei piccoli centri | |
| | | Diffondere lo spettacolo sul territorio nazionale | Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale | Ampliamento della programmazione |
| | | | 6. Sostenere la promozione all'estero e l'internazionalizzazione | Promuovere lo spettacolo italiano all'estero |
| SOGGETTO | 7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti | Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria | Capacità di reperire risorse non pubbliche | |
| | | | Capacità di reperire altre risorse pubbliche | |
| | | | Efficienza gestionale | |
| 8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti | Valorizzare la riconoscibilità operativa | Rappresentazioni presso Fondazioni lirico sinfoniche, Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione | | |
| 10. Sostenere la capacità di operare in rete | Incentivare reti artistiche e operative | Partecipazione a progetti cofinanziati dalla UE | | |



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Con riferimento al settore delle istituzioni concertistico-orchestrali, si riportano di seguito le tabelle, recanti gli indicatori per la valutazione e quantificazione della dimensione quantitativa e la determinazione dei sottoinsiemi nel primo anno del triennio:

Tabella 2. Indicatori per base quantitativa settore Istituzioni concertistico-orchestrali, articolo 19

| Dimensione | Indicatore |
|------------|------------------------------------|
| Input | Giornate lavorative |
| | Oneri sociali |
| Output | Recite/ concerti/ rappresentazioni |
| | Piazze |
| Risultato | Spettatori |

Il dispositivo di valutazione sopra descritto si basa su una dinamica comparativa e dunque competitiva che necessita di contrappesi per evitare effetti distorsivi sull'equilibrio complessivo del sistema.

A tal fine il DM stabilisce per ciascun organismo ammesso a finanziamento due limiti calcolati rispetto al contributo ricevuto nel precedente anno: un limite massimo di decremento del contributo (pari al 30%) e un limite massimo di incremento (tale limite, fissato annualmente dal Ministro in sede di riparto annuale).

Infine, il contributo non può superare le soglie esplicitamente previste dal D.M. 27.7.2017:

- deficit di progetto;
- 60% dei costi ammissibili di progetto;
- limite massimo all'incremento stabilito di anno in anno dal Ministro in sede di riparto del Fondo.

Il DM 25 ottobre 2021, infine, tenendo conto della progressiva uscita dalla pandemia ha previsto che i sottoinsiemi nel 2022 si formino non sulla base del preventivo come accaduto nel 2015 e nel 2018 ma sulla base della attività effettivamente realizzata e rendicontata; per contemperare la "discrezionalità" delle Commissioni ha previsto in alcuni settori la possibilità di ingresso automatico al raggiungimento di 25 punti di qualità indicizzata ed ha previsto l'istituzione della "corsia" prime istanze anche nel settore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistiche per ampliare in astratto i settori e consentire l'ingresso di potenziali nuovi beneficiari.

In conclusione, si evidenzia tutti i fenomeni, sia di carattere qualitativo, sia di carattere quantitativo, utilizzati ai fini della determinazione del contributo, possono costituire unità di misura per una valutazione dell'incidenza dell'attività progettuale dei soggetti ammessi rispetto agli obiettivi strategici e operativi definiti ai quali si può dare un ordine di priorità.

A mero titolo esemplificativo la qualità indicizzata evidenzia contiene indicatori, quali "ampliamento del pubblico", "sviluppo dell'offerta in territori svantaggiati", che letti in maniera sistemica e sinergica consentirebbero di valutare l'effettivo percorso realizzato da ciascun soggetto sostenuto.

Tali dati, presenti nel FUSONLINE, consentirebbero per ogni soggetto di poter effettuare un'analisi di quanto e di come la sua presenza, in un determinato territorio e nel contesto nazionale e internazionale, ha inciso, determinando cambiamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi programmati.